

PROTOCOLLO D'INTESA – GARA

TRA

FEDERAZIONE ITALIANA TRIATHLON, con sede in Roma, Stadio Olimpico Curva Sud, C.F. 96135770582, P.Iva 04515431007, in persona del Presidente e legale rappresentante Luigi Bianchi (di seguito, per brevità, anche solo, “**F.I.Tri**”);

- da una parte -

E

Associazione Sportiva, con sede legale in _____, via _____ P. IVA n. _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Sig. _____ (di seguito, per brevità, anche solo, “**Organizzatore**”)

- dall'altra parte -

(**F.I.Tri** e la Società Organizzatrice _____, congiuntamente fra loro anche le “**Parti**” e, ove singolarmente considerate, la “**Parte**”).

PREMESSO CHE:

- a) F.I.Tri è un'associazione senza scopo di lucro, riconosciuta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), in qualità di federazione sportiva nazionale costituita dalle società e dalle associazioni che praticano l'attività sportiva tridisciplinare delle seguenti discipline: nuoto, ciclismo e corsa a piedi, in successione ordinata e senza soluzioni di continuità e/o in modo alternato, purché nel rispetto della sequenza iniziale prevista e dando luogo ad un'unica misurazione cronometrica finale. Rientrano altresì nelle discipline sportive di pertinenza della F.I.Tri, il Duathlon (corsa, ciclismo, corsa), il Triathlon invernale (corsa, ciclismo, sci di fondo), l'Aquathlon (corsa, nuoto e corsa);
- b) F.I.Tri, quale federazione sportiva nazionale, aderisce all'International Triathlon Union (ITU), riconosciuta dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO);
- c) F.I.Tri è l'unico ente cui spetta la disciplina delle attività sportive di Triathlon, Duathlon, Triathlon Invernale, Run-Ski, Run-Ski-Run, Aquathlon e Run-Bike in Italia, nonché l'organizzazione ed il patrocinio di tutte le gare e manifestazioni ufficiali di tali discipline sportive, riconosciute dal CONI con carattere di ufficialità;
- d) La Società Organizzatrice _____ è affiliata alla F.I.Tri, ed è una società/associazione sportiva che svolge attività di _____;
- e) F.I.Tri ha indetto dal _____ al _____ il **Campionato/la Gara/la Tappa/la Manifestazione sportiva** _____, inserita nel calendario ufficiale di attività della stagione sportiva anno **2018**, che si svolgerà a _____ (di seguito, per brevità, anche solo “**Evento**”);
- f) Le modalità e le condizioni per poter richiedere l'organizzazione dell'Evento sono state indicate da F.I.Tri nella Circolare Gare approvata dal Consiglio Federale per il vigente anno, e pubblicata sul sito federale.
- g) L'Organizzatore ha richiesto ed ottenuto, nel rispetto delle vigenti norme federali, di collaborare con F.I.Tri per la realizzazione di tale Evento, potendo garantire le strutture tecniche, logistiche e di accoglienza necessarie alla migliore riuscita della manifestazione;
- h) con il presente atto (di seguito, per brevità, anche solo “**Protocollo**”), le parti intendono regolare i reciproci rapporti di collaborazione per la realizzazione dell'Evento sopra indicato.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1. Premesse.

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo.

Articolo 2. Oggetto e termini.

2.1. F.I.Tri dà incarico all'Organizzatore, che accetta, di svolgere, con propria autonoma organizzazione di mezzi e di persone, l'organizzazione dell'Evento, nel rispetto delle competenze ed attribuzioni esclusive della FITRI e delle disposizioni federali relative all'organizzazione delle gare.

2.2. L'Organizzatore si impegna a svolgere tutte le attività previste dal presente Protocollo entro i termini indicati negli articoli seguenti.

Articolo 3. Autonomia delle Parti.

3.1. Ciascuna Parte deve intendersi indipendente e autonoma dall'altra, ed in quanto tale non avrà il potere di impegnare o vincolare l'altra Parte. Il Protocollo non può essere interpretato come costitutivo di joint-venture, società di fatto, rapporto fiduciario o di mandato tra le Parti.

3.2. Fermo restando quanto previsto dal presente Protocollo, è rimessa all'autonomia dell'Organizzatore la scelta delle più idonee modalità di esecuzione delle attività necessarie a garantire la realizzazione dell'Evento.

3.3. Fermo restando quanto sopra, è inoltre convenuto che, indipendentemente dalle modalità di svolgimento delle attività e salvo diversa indicazione scritta di F.I.Tri, il rapporto nei confronti dei propri referenti sarà comunque sempre mantenuto e gestito da quest'ultima.

Articolo 4. Obblighi dell'Organizzatore.

4.1. Allo scopo di organizzare e far svolgere al meglio l'Evento, l'Organizzatore si impegna a svolgere a suo esclusivo carico, assumendone perciò ogni costo, le attività di competenza dello stesso (di seguito, per brevità, anche solo "**Attività dell'Organizzatore**") indicate nella Tabella tecnica della Circolare Gare che, con la sottoscrizione dello stesso l'Organizzatore dichiara espressamente di accettare.

4.2. L'Organizzatore si impegna altresì a corrispondere la tassa prevista per la categoria di competizione a cui appartiene l'Evento, pari ad Euro .

4.3. L'Organizzatore si obbliga:

- a svolgere tutte le prestazioni oggetto del Protocollo nel rispetto e, comunque, garantendo il rispetto di tutte le specifiche tecniche previste, dal Regolamento Tecnico e dalla Circolare Gare (di seguito, per brevità, anche solo "**Specifiche Tecniche**").
- ad eseguire le Attività dell'Organizzatore nel rispetto di tutte le leggi e norme applicabili, restando unico ed esclusivo responsabile del loro eventuale inadempimento;
- a svolgere l'incarico assunto tenendo in considerazione e, comunque, salvaguardando le specifiche esigenze di F.I.Tri;
- nell'ipotesi in cui dovesse svolgere le Attività dell'Organizzatore presso sedi di terzi soggetti, a rispettare le procedure di sicurezza ivi stabilite;
- a consentire a F.I.Tri di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del Protocollo e sul rispetto delle Specifiche Tecniche.

Articolo 5. Obblighi di F.I.Tri.

5.1. In relazione all'organizzazione dell'Evento, F.I.Tri garantisce la presenza dei giudici di gara e del delegato tecnico dalla stessa designati, nonché l'adempimento di ogni ulteriore compito alla stessa attribuito dallo Statuto e dai Regolamenti federali.

5.2. **F.I.Tri** si impegna altresì a svolgere le **attività di competenza** della stessa, nei modi e nei termini indicati dalla Circolare Gare in vigore.

Articolo 6. Diritti di sfruttamento e proventi.

6.1. Fermo restando l'obbligo dell'Organizzatore di corrispondere a F.I.Tri la tassa gara ove prevista, ogni eventuale provento che dovesse derivare a ciascuna Parte dall'Evento resterà di esclusiva pertinenza della stessa, senza che l'altra parte possa pretendere alcunché.

6.2. L'Organizzatore prende atto che F.I.Tri ha concesso a sponsor terzi i diritti di sfruttamento promo-pubblicitario delle proprie attività ed in particolare delle competizioni sportive, anche in via esclusiva. L'Organizzatore pertanto, si impegna a rispettare le condizioni fissate da F.I.Tri in relazione ai diritti di sfruttamento promo-pubblicitario dell'evento ed a consentire e non ostacolare o limitare in alcun modo a F.I.Tri l'adempimento degli impegni assunti con gli sponsor terzi. A tal fine, si rimanda al Protocollo Marketing reperibile sul Sito della F.I.Tri., che l'Organizzatore si impegna a rispettare.

Articolo 7. Garanzie.

7.1. Fermo restando quanto previsto dal Protocollo, l'Organizzatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nello Statuto Federale, nel Regolamento Tecnico e nella Circolare Gare, nonché in ogni altro regolamento Federale e si impegna espressamente a rispettarle.

7.2. L'Organizzatore prende atto che F.I.Tri ha stipulato una Polizza assicurativa per la responsabilità civile contro gli infortuni dei tesserati e dichiara di conoscerne ed accettarne tutte le condizioni.

7.3. L'Organizzatore inoltre si impegna sin d'ora a tenere indenne F.I.Tri per ogni obbligazione di natura contributiva, tributaria, assistenziale e previdenziale riguardante eventuali rapporti di lavoro dallo stesso Organizzatore posti in essere.

7.4. L'Organizzatore, si obbliga, comunque, a garantire e manlevare F.I.Tri da qualunque pretesa, azione, domanda, molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'organizzazione dell'Evento o per mancato adempimento di obblighi assunti dalla stesso Organizzatore o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento di detti obblighi o in dipendenza dallo svolgimento dell'Evento.

7.5. L'Organizzatore si farà, pertanto, carico di ogni onere di difesa contro qualsiasi azione promossa nei confronti di F.I.Tri e dei suoi successivi aventi causa, in dipendenza dell'organizzazione dell'Evento, impegnandosi sin d'ora al totale pagamento in favore di F.I.Tri e successivi aventi causa di tutte le somme eventualmente dovute anche in base ad un'eventuale sentenza di condanna provvisoriamente esecutiva.

7.6. Gli obblighi e le disposizioni di cui al presente art. 7 rimarranno comunque validi ed efficaci anche in qualsiasi caso di cessazione dell'efficacia del presente Protocollo, ivi compresa la risoluzione degli stessi e, pertanto, l'Organizzatore continuerà ad esservi in ogni caso soggetto.

Articolo 8. Riservatezza.

8.1. L'Organizzatore si obbliga a mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo (di seguito, per brevità, anche "**Informazioni Riservate**"). In particolare, l'Organizzatore si impegna a non diffondere in alcun modo e in alcuna forma le Informazioni Riservate e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Protocollo medesimo. Il Fornitore, inoltre,

espressamente dichiara e garantisce che alle Informazioni Riservate avranno accesso solo quelle risorse – dipendenti e/o collaboratori – che ne abbiano necessità per lo svolgimento delle Attività dell'Organizzatore.

8.2. Tutte le Informazioni Riservate messe a disposizione dell'Organizzatore nel corso dell'esecuzione del presente Protocollo, inclusi i documenti utilizzati dall'Organizzatore nell'esecuzione delle attività previste ed eventuali loro copie, saranno restituite al verificarsi del primo tra i seguenti eventi: (a) al completamento delle Attività dell'Organizzatore; (b) su richiesta di F.I.Tri, a meno che l'Organizzatore non sia autorizzato a trattenere tali Informazioni Riservate ad altro titolo.

8.3. Tutti gli obblighi in materia di riservatezza di cui al presente art. 8 dovranno essere osservati dall'Organizzatore anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con F.I.Tri.

8.4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, F.I.Tri ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Protocollo, fermo restando il diritto di F.I.Tri a richiedere ed ottenere dall'Organizzatore il risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare a F.I.Tri in conseguenza della violazione dei predetti obblighi.

Articolo 9. Risoluzione – Facoltà di recesso.

9.1. In caso di violazione da parte dell'Organizzatore di uno qualsiasi degli obblighi di cui agli artt. 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, F.I.Tri potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente Protocollo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. mediante semplice comunicazione scritta.

9.2. Salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, l'Organizzatore potrà risolvere di diritto il Protocollo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod. civ., mediante semplice comunicazione scritta, qualora F.I.Tri non adempia correttamente alle obbligazioni di cui all'articolo 5 (Obblighi di F.I.Tri).

9.3. Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto di F.I.Tri di risolvere il presente Protocollo per qualsivoglia inadempimento dell'Organizzatore previo invio, per mezzo di lettera raccomandata a.r., di diffida ad adempiere nel termine di 15 giorni.

9.4. Resta, inoltre, inteso che F.I.Tri avrà facoltà di recedere dal presente Protocollo senza preavviso:

- a) qualora l'Organizzatore sia sottoposto ad una procedura esecutiva, ovvero sia aperto procedimento penale nei confronti dei suoi rappresentanti e/o amministratori;
- b) in caso di cessione del controllo dell'Organizzatore o di una sua trasformazione, scissione, fusione o in caso di cessione, conferimento o affitto della sua azienda o del ramo aziendale coinvolto nella esecuzione del presente Protocollo;
- c) qualora l'Organizzatore sia sottoposto a sanzione disciplinare che ne abbia determinato la radiazione dai ruoli federali ovvero la sospensione per un periodo superiore a 24 mesi;
- d) qualora l'Organizzatore non sia più in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, dai Regolamenti federali e dalla Circolare Gare per poter ottenere l'assegnazione dell'Evento.

9.5. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ove la violazione da parte dell'Organizzatore di uno qualsiasi degli obblighi previsti dal presente Protocollo integri illecito disciplinare, F.I.Tri si riserva ogni iniziativa sanzionatoria consentita dall'ordinamento federale.

9.6. L'Organizzatore, a tal proposito, prende atto ed accetta che le violazioni degli obblighi previsti dal Presente protocollo potranno determinare l'applicazione di sanzioni da parte della Federazione, secondo quanto previsto dai regolamenti federali, dalla Circolare Gare, nonché dalla **Scheda di valutazione** e Inadempienze reperibile nell'area Download del Sito Federale.

Articolo 10. Trattamento dei dati personali.

10.1. Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, nel corso dello svolgimento del presente Protocollo F.I.Tri potrebbe raccogliere, sia direttamente presso l'Organizzatore o presso terzi (ad esempio per quanto riguarda dati pubblici), sia indirettamente tramite sistemi di sicurezza (per esempio tramite sistemi di controllo dell'accesso agli uffici della Federazione), dati relativi all'Organizzatore.

10.2. I predetti dati potrebbero essere utilizzati e comunicati da F.I.Tri per scopi correlati con il presente Protocollo e per gli scopi indicati nell'apposita informativa sul trattamento dei dati personali, una copia

della quale verrà consegnata all'Organizzatore dietro Sua richiesta.

10.3. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, l'Organizzatore presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati quali indicati ai commi che precedono.

10.4. Una lista delle persone nominate Responsabili per il trattamento dei dati è disponibile presso la sede di F.I.Tri.

10.5. Scrivendo al predetto indirizzo, l'Organizzatore potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, nonché ottenere copia dei Suoi dati personali, aggiornamento o correzione e, qualora ne ricorrano i presupposti, la cancellazione o il blocco.

10.6. L'Organizzatore si impegna sin d'ora ad accettare, ove ritenuto opportuno o necessario in ragione dell'esecuzione del Protocollo, la nomina a Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003 da parte di F.I.Tri o dei referenti di F.I.Tri, obbligandosi a rispettare le istruzioni riportate nella relativa lettera di nomina. L'Organizzatore tratterà i dati personali dei quali verrà a conoscenza in ragione della esecuzione del Protocollo (di seguito "Dati Personali") esclusivamente per lo svolgimento del Protocollo medesimo.

10.7. L'Organizzatore riconosce espressamente che qualsiasi violazione alle previsioni ed agli obblighi previsti nel presente articolo costituisce grave inadempimento in forza del quale F.I.Tri può dichiarare risolto il presente Protocollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., fatto in ogni caso salvo il diritto di F.I.Tri al risarcimento dei danni subiti.

10.8. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, l'Organizzatore presta a F.I.Tri il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate.

Articolo 11. Divieto di cessione.

11.1. E' fatto espresso divieto all'Organizzatore di cedere a terzi il presente Protocollo e/o i diritti e/o gli obblighi da essi derivanti.

Articolo 12. Subappalto.

12.1. Previa autorizzazione scritta di F.I.Tri, l'Organizzatore potrà affidare determinate prestazioni a terzi a proprie spese e senza ulteriori oneri per F.I.Tri la quale, a seguito della propria autorizzazione, non avrà alcun potere di dirigere, supervisionare e selezionare il personale o i terzi di cui l'Organizzatore intenderà avvalersi nello svolgimento delle Attività dell'Organizzatore.

12.2. Resta, in ogni caso, inteso che anche nell'ipotesi di affidamento di parte delle Attività dell'Organizzatore a terzi, l'Organizzatore rimarrà unico responsabile nei confronti di F.I.Tri della corretta esecuzione delle stesse.

Articolo 13. Comunicazioni.

13.1. Ogni comunicazione tra le Parti dovrà essere eseguita in forma scritta, a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo di fax ai seguenti indirizzi:

- Organizzatore: alla sede legale o all'indirizzo indicato in epigrafe;
- F.I.Tri: all'indirizzo indicato in epigrafe.

Articolo 14. Legge applicabile – Foro Competente.

14.1. Il presente Protocollo è disciplinato dalla legge italiana.

14.2. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Protocollo, o a singole clausole dello stesso, comprese quelle inerenti alla loro validità, interpretazione, efficacia, esecuzione e risoluzione, sarà di competenza esclusiva del Foro di Roma, anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 15. Clausola finale.

15.1. Il Protocollo costituisce il solo accordo che regoli i rapporti tra le Parti nella materia e supera ogni altro accordo in merito e potrà essere modificato, risolto o integrato solamente per iscritto dalle medesime Parti.

15.2. Qualora una o più clausole del Protocollo siano ritenute nulle, annullabili o invalide dalla competente Autorità Giudiziaria, in nessun caso tale nullità, annullabilità o invalidità avrà effetto su altre clausole del Protocollo, e le predette clausole nulle, annullabili o invalide dovranno intendersi come modificate nella misura e secondo il senso necessari, affinché la competente Autorità Giudiziaria le possa ritenere perfettamente valide ed efficaci.

15.3. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO E DATA

.....

timbro e firma per esteso del rappresentante di F.I.Tri.

.....

Vengono espressamente approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 c.c. le seguenti clausole: artt. 2 (Oggetto e termini), 4 (Obblighi dell'Organizzatore), 5 (Obblighi di F.I.Tri), 6 (Dritti di sfruttamento e proventi), 7 (Garanzie), art. 8 (Riservatezza), art. 9 (Risoluzione. Facoltà di Recesso), 10 (Trattamento dei dati personali), 14 (Legge Applicabile - Foro Competente).

LUOGO E DATA

.....

timbro e firma per esteso del rappresentante dell'Organizzatore

.....